



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 13\ DEL 07 LUG 2006**

**Oggetto: Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini per l'anno 2006.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218 concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30-04-1996, n. 317, concernente il "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali";
- VISTA la Legge regionale del 13 novembre 1998, n°31 ;
- VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 8 aprile 1999, recante "Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini";
- VISTO il Regolamento (CE) n°999 del 22 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la "Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi" e le successive modificazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

- VISTO il Regolamento (CE) n° 1774 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- VISTA la Decisione della Commissione 2003/100/CE del 13 febbraio 2003 che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 1492/2004 della Commissione del 23 agosto 2004 che modifica il Regolamento n° 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità n° 31 del 8/06/2004 recante per oggetto: "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" con il quale si demanda (Art. 2, comma 1) alle regioni la predisposizione di piani di selezione genetica nei confronti di razze ovine autoctone;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio della Prevenzione n° 253/4 del 16 marzo 2005 inerente la nomina dei componenti della Commissione Regionale di Coordinamento per le attività riguardanti il Piano Regionale di selezione genetica per le encefalopatie degli ovini;
- CONSIDERATO che i dati forniti dall'IZS e IZCS evidenziano che la percentuale di alleli resistenti (ARR) è superiore al 40%, e che la Razza Sarda rientra nel gruppo di razze definito > 40% ARR nel Decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004;
- CONSIDERATO che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha evidenziato l'insorgenza della malattia in diversi allevamenti presenti nel territorio nazionale e regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

- CONSIDERATO che non sono disponibili dati che possano dimostrare che la somma delle greggi iscritte al LG con quelle di elevato merito genetico superi il 60% del totale degli allevamenti presenti a livello regionale;
- PRESO ATTO dell'attività di supporto tecnico e scientifico svolta dalla Commissione di Coordinamento regionale del Piano Regionale di selezione genetica;
- RITENUTO NECESSARIO in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, adottare un piano di selezione genetica nella razza sarda diretto ad incrementare in questa popolazione le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che ne siano compromessi i notevoli e qualificati aspetti zootecnici e produttivi raggiunti;
- RITENUTO NECESSARIO aggiornare ed integrare il Decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità n 31 del 8/06/2004, "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale;

## DECRETA

### ART.1 Obiettivi

1. La popolazione ovina regionale viene sottoposta ad un programma di selezione genetica finalizzata all'incremento della frequenza dell'allele (ARR) della proteina prionica, il quale conferisce resistenza su base genetica all'insorgenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST).
2. Il programma inoltre persegue i seguenti obiettivi:
  - a) concorrere al controllo delle EST negli allevamenti ovini;
  - b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
  - c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
  - d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine isolate.

### ART. 2 Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) *piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST*, di seguito "*Piano*": il piano predisposto dall'Autorità regionale competente da attuarsi tramite le azioni di cui al presente decreto ed alla normativa vigente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

- b) *azienda*: la struttura definita dall'articolo 1, punto 2 lettera b) del D.P.R. n°317/1996;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

#### L'Assessore

- c) *greggi iscritte al Libro Genealogico (LG)*: le greggi che risultano iscritte al LG nell'anno 2006;
- d) *greggi di elevato merito genetico*: le greggi non iscritte al LG, che, su richiesta dell'allevatore, risultino possedere arieti provenienti dal LG in misura equivalente o superiore al 50% del totale dei riproduttori maschili in età riproduttiva presenti in allevamento;
- e) *greggi commerciali*: tutte le altre greggi che non soddisfano i requisiti di cui sopra;
- f) *analisi genetiche*: analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154 e 171 del gene della proteina prionica (PrP), effettuate dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) e dell'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna (IZCS);
- g) *prelievo ufficiale*:
  - i) prelievo di sangue endovenoso o capillare eseguito dal veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, oppure dal veterinario dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) limitatamente agli allevamenti assistiti dall'Associazione o iscritti al LG;
  - ii) prelievo di materiale biologico (bulbo pilifero), effettuato per il medesimo fine dagli operatori di cui al precedente comma, oppure dal personale tecnico appartenente alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA) esclusivamente per le greggi iscritte al LG.

#### ART. 3 **Allevamenti aderenti al Piano**

1. L'adesione al Piano è obbligatoria per tutte le greggi iscritte al LG e per le greggi di elevato merito genetico.
2. Per tutte le altre greggi, definite commerciali, l'adesione al piano di selezione genetica avviene su base volontaria.

#### ART. 4 **Funzioni dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale**

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- a) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del Piano;
- b) trasmette i flussi di carattere finanziario, epidemiologico ed amministrativo al Ministero della Salute ed all'Unione Europea;
- c) corrisponde gli indennizzi, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, per i capi macellati in quanto portatori dell'allele VRQ altamente sensibile alle EST;
- d) convoca l'apposita Commissione regionale di Coordinamento istituita con Determinazione n. 253/4 del 16/03/2005 del Direttore del Servizio Prevenzione;
- e) promuove, di concerto con la Commissione regionale di Coordinamento, corsi di formazione sui diversi aspetti attinenti il Piano rivolti ad allevatori, veterinari ufficiali, veterinari e zootecnici dipendenti dell'Associazione Regionale Allevatori e tecnici delle Associazioni Provinciali Allevatori.

#### ART. 5 **Funzioni della Commissione regionale di Coordinamento**

La Commissione regionale di Coordinamento, di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio della Prevenzione n° 253/4 del 16 marzo 2005, convo cata e presieduta dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

#### L'Assessore

- a) collabora alla predisposizione ed al monitoraggio del Piano e valuta i risultati conseguiti;
- b) incentiva l'adesione al piano da parte degli allevatori attraverso specifici piani di informazione e divulgazione;
- c) individua un sistema per il monitoraggio dei parametri produttivi degli ovini di razza sarda al fine di evidenziare eventuali incidenze sfavorevoli conseguenti alla selezione genetica del Piano;
- d) studia piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST in funzione delle problematiche concernenti l'impatto sulla zootecnia regionale;
- e) redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, che trasmette alla Commissione nazionale di Coordinamento.

#### ART. 6 **Funzioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) esegue tutte le analisi genetiche previste dal Piano, eccetto quelle relative alla prima analisi degli animali presenti negli allevamenti iscritti al LG, rilasciando i rapporti di prova ufficiali.
2. Invia ogni 15 giorni i rapporti di prova all'operatore richiedente ed alle Aziende UU.SS.LL. competenti sul gregge oggetto di indagine.
3. Collabora, tramite l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, con il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per le elaborazioni epidemiologiche.

#### ART. 7 **Funzioni dell'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna**

1. L'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna esegue esclusivamente la prima analisi genetica degli animali presenti nelle greggi iscritte al LG, rilasciando i rapporti di prova ufficiali.
2. Invia ogni 15 giorni i rapporti di prova all'operatore richiedente ed alle Aziende UU.SS.LL. competenti sul gregge oggetto di indagine.
3. Fornisce il necessario supporto tecnico alla Commissione regionale di Coordinamento per valutare gli eventuali effetti negativi sulle produzioni zootecniche degli allevamenti aderenti al Piano.

#### ART. 8 **Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali**

1. Le Aziende UU.SS.LL. acquisiscono le schede di domanda di adesione (allegato II), presentate dagli allevatori che intendono aderire al Piano.
2. Eseguono i prelievi per gli esami genetici ed il censimento dei capi presenti nelle greggi non assistite dall'ARA e non iscritte al LG;
3. Eseguono la verifica a campione sulla corrispondenza delle analisi genetiche rispetto a quanto atteso sia per i livelli di qualifica del gregge che per il genotipo dei singoli animali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

4. Effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST con i controlli e i campionamenti sugli animali morti in stalla e sugli animali interessati da sindromi neurologiche.
5. Verificano la corrispondenza anagrafica degli arieti, autorizzati in base allo schema di selezione, almeno una volta nell'arco dell'anno.
6. Controllano il rispetto dei tempi di macellazione obbligatoria dei soggetti con almeno un allele VRQ.
7. Certificano la genetica dei singoli capi appartenenti alle greggi aderenti al Piano e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse.
8. Controllano il rispetto dei requisiti per le movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi aderenti al Piano;
9. Trasmettono mensilmente all'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale l'aggiornamento dell'anagrafica delle greggi aderenti al Piano, i risultati delle analisi genetiche e i dati relativi ai capi morti, venduti o macellati;
10. Individuano annualmente il livello di qualifica acquisito dalle aziende come meglio specificato nello schema di selezione genetica, (Allegato I), punto 6. e punto 7.

**ART. 9 Funzioni della Associazione Regionale Allevatori e Associazioni Provinciali Allevatori**

1. I tecnici veterinari dell'ARA ed il personale tecnico delle APA che dichiarano di non avere interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell'azienda, né vincoli di parentela con gli stessi, sono autorizzati da parte dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale ad eseguire le attività di cui ai successivi commi.
2. I tecnici veterinari dell'ARA sono autorizzati ad eseguire il prelievo di sangue venoso, capillare o del bulbo pilifero negli allevamenti iscritti al LG e negli allevamenti che sono assistiti da tale Associazione. Sono inoltre responsabili del censimento dei capi presenti in queste greggi e della identificazione di ogni singolo ovino.
3. Il personale tecnico delle APA è autorizzato ad eseguire il prelievo del bulbo pilifero esclusivamente nelle greggi iscritte al LG.

**ART. 10 Funzioni della Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA)**

E' responsabile del disegno, organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al Piano di selezione nell'ambito dei greggi iscritti al LG d'intesa ed in collaborazione con gli altri enti coinvolti nel Piano. Tramite i veterinari dell'ARA ed i tecnici delle APA esegue rispettivamente i prelievi ufficiali di sangue e di materiale biologico nei greggi iscritti al LG per le analisi genetiche necessarie all'attuazione del Piano. Collabora nella Commissione regionale per la soluzione di problematiche relative al Piano regionale di selezione.

**ART. 11 Raccolta e trasmissione dei dati relativi al Piano di selezione genetica**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e l'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna inviano all'operatore richiedente ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio i risultati dei prelievi ufficiali effettuati con cadenza quindicinale.
2. I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. inviano al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, i dati relativi alle aziende che aderiscono al Piano con cadenza mensile.
3. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale trasmette i dati di cui al precedente comma alla banca dati nazionale, istituita presso il Centro di Referenza nazionale per le Encefalopatie animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, con cadenza trimestrale.

**ART. 12            Competenze**

I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Sardegna, i veterinari ufficiali delle Aziende UU.SS.LL., l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna, l'Associazione Regionale Allevatori, le Associazioni Provinciali Allevatori, i veterinari ARA, i tecnici APA appositamente autorizzati, l'ASSONAPA, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**ART. 13            Disposizioni finali**

1. E' abrogato il Decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, n. 31 del 8/06/2004 recante per oggetto: "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini".
2. Il presente Decreto, comprensivo degli allegati quali parti sostanziali ed integrative, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore immediatamente fino al 31 dicembre 2006.

**L'Assessore**

Nerina Dirindin

SF/4.3

SM/Resp. 4.3

DC/Dir. Serv. Prev.

MG/Dir. Gen.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

ALLEGATO I

**Parte A**  
**SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NELLE GREGGI ADERENTI AL PIANO REGIONALE**

**1. Principi generali del Piano Regionale di selezione genetica**

Il piano si basa sui principi di selezione del carattere genetico di resistenza all'EST attraverso l'impiego di riproduttori maschi portatori dell'allele ARR, che conferisce resistenza genetica alla malattia. Tuttavia è consentita l'applicazione del presente schema di selezione ad un limitato numero di riproduttori di sesso femminile, appartenenti al Libro genealogico, previo parere positivo della Commissione regionale di Coordinamento del Piano.

L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- a) eliminazione dei riproduttori portatori dell'allele VRQ;
- b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano;
- c) costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.

**2. Condizioni obbligatorie generali per le greggi aderenti al Piano**

Le aziende ammesse al piano si impegnano a rispettare le prescrizioni del Piano secondo le modalità di cui al presente allegato. In particolare devono:

- a. essere ufficialmente indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
- b. impegnarsi a rispettare le prescrizioni del Regolamento (CE) n° 1774 del 3 ottobre 2002;
- c. detenere soltanto maschi in età riproduttiva rispondente ai requisiti degli schemi di selezione;
- d. introdurre esclusivamente arieti di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione, scortati da apposito certificato (Allegato V);
- e. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario delle Aziende U.U.S.S.LL. competente per territorio tutti gli animali con sintomatologia neurologica, nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti aderenti al Piano, al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido) presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- f. applicare, in caso di esito positivo di EST in allevamento, confermato dal CEA (Centro di riferimento per le Encefalopatie Animali), le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

- g. sottoporre tutti i maschi in età riproduttiva a prove di genotipizzazione, con esclusione degli agnelli e degli agnelloni destinati al macello;
- h. avviare alla macellazione gli animali portatori dell'allele VRQ entro i 30 giorni successivi alla notifica all'allevatore del loro genotipo;
- i. utilizzare ai fini riproduttivi all'interno del gregge esclusivamente gli arieti certificati nell'ambito del programma, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale.

### 3. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo

Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di arieti, i quali sono classificati a seconda del genotipo nelle seguenti classi di preferenza:

*Tabella 1: categorie dei riproduttori*

Genotipo	Riproduttori di 1 <sup>a</sup> classe
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla
Riproduttori di 2 <sup>a</sup> classe	
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARQ/ARR	Suscettibilità scarsa
Riproduttori di 3 <sup>a</sup> classe	
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata

*Tabella 2: categorie di riproduttori vietate*

Divieto di impiego come riproduttori	
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

#### 4. Schemi di selezione sulla base delle frequenze alleliche di razza

Per la razza Sarda, che appartiene al gruppo di razze ovine con frequenza dell'allele ARR maggiore al 40%, è previsto il seguente schema di selezione;

- le greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella Tabella 1;
- per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore.  
A parità di classe sanitaria sono da preferirsi gli arieti che garantiscono la trasmissione di caratteri zootecnici favorevoli, secondo il seguente ordine decrescente:

Classe sanitaria	Classe zootecnica	Genotipo dell'ariete
1	A	<b>ARR/ARR da allevamento iscritto al LG</b>
1	B	ARR/ARR da allevamento di elevato merito genetico
1	C	ARR/ARR da allevamento commerciale
2	A	ARR/ (ARRH;ARRH;ARRQ) da allevamento iscritto al LG
2	B	ARR/ (ARRH;ARRH;ARRQ) da allev. di elevato merito genetico
2	C	ARR/ (ARRH;ARRH;ARRQ) da allevamento commerciale
3	A	assenza di alleli ARR da allevamento iscritto al LG
3	B	assenza di alleli ARR da allevam. di elevato merito genetico
3	C	assenza di alleli ARR da allevamento commerciale

- per la stagione di monta 2006 sono ammessi alla riproduzione anche gli arieti appartenenti alla classe 3;
- per le greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dalla adesione al Piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di arieti di classe 1 e classe 2; dal 10° anno di attuazione del piano, a prescindere dall'anno di adesione del singolo gregge, solo di arieti di classe 1.

#### 5. Livelli di qualifica degli allevamenti

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
Livello II	Greggi la cui progenie discende unicamente da arieti con genotipo ARR/ARR
Livello III	Greggi la cui progenie discende unicamente da arieti recanti almeno un allele ARR
Livello IV	Greggi aderenti al piano

Le qualifiche ufficiali sono attribuite dalle Aziende UU.SS.LL, sulla base dei livelli di frequenza allelica raggiunta dalle varie greggi, secondo quanto sopra indicato.

Alle qualifiche II, III, IV si accede automaticamente.

La qualifica ufficiale di 1° livello viene attribuita in seguito ad accertamenti diagnostici sul genotipo delle femmine.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

Tali prelievi sono realizzati dal personale veterinario delle Aziende UU.SS.LL.; le analisi sono effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Il mantenimento dei diversi livelli di qualifica è subordinato al rispetto dei requisiti specifici indicati, nonché al rispetto di quanto previsto dal Piano e sottoscritto dall'allevatore al momento dell'adesione.

#### **6. Controlli nelle greggi aderenti al Piano**

In tutte le greggi aderenti al Piano i veterinari ufficiali delle Aziende UU.SS.LL. effettuano in azienda o al macello, prelievi a campione con cadenza almeno annuale, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.

Nel caso di greggi di livello I°, i veterinari delle Aziende UU.SS.LL. continuano ad effettuare la sorveglianza su un campione di ovini morti in stalla di età superiore ai 18 mesi, per rilevare la eventuale presenza di EST.

Le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno emanate dal Ministero della Salute, sulla base delle valutazioni del Centro di riferimento per le encefalopatie animali al termine del primo anno di attuazione del Piano.

Nel caso in cui dai controlli di cui ai precedenti commi 1 e 2, emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, tale qualifica viene sospesa.

I campioni oggetto di risultato diverso da quanto atteso vengono inviati all'Istituto Superiore di Sanità.

Qualora l'Istituto Superiore di Sanità confermi tali esiti, viene revocata la qualifica dell'azienda o declassata al livello inferiore, sulla base dei risultati di ulteriori controlli effettuati sull'azienda stessa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
 DEL 07 LUG 2006

**Allegato II**

**DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA  
 PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE**

> Al Responsabile del Servizio di Sanità  
 Animale della Azienda U.S.L. N° .  
 SEDE.....

Il sottoscritto .....

In qualità di Proprietario  Detentore

Ragione sociale azienda zootecnica .....

**Codice aziendale** |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Partita IVA .....

Codice fiscale .....

Comune .....

Via / località .....

Telefono .....

Tipologia dell'azienda latte  carne   
 in selezione   
 elevato merito genetico non in selezione   
 commerciale

Capi presenti:

totale ovini ..... totale caprini .....

di cui: ..... di cui: .....

razza N.capi ..... razza N.capi .....

riproduttori ovini maschi ..... riproduttori caprini maschi .....

riproduttori ovini femmine ..... riproduttori caprini femmine .....



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

dettaglio capi ovini iscritti a Libro Genealogico		totale capi iscritti.....	
razza	N. capi	razza	N.capi
riproduttori ovini maschi	.....	riproduttori ovini femmine	.....
.....	.....	.....	.....

**CHIEDE**

di aderire al piano "*Piano Regionale di Selezione Genetica per la Profilassi della Scrapie*" per l'anno 2006.

A tal fine

**DICHIARA**

- 1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto Piano, impegnandosi ad ottemperare le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- 2) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni sullo smaltimento degli animali morti di cui al Regolamento n. 1774/2002 CE.

Li .....

Firma del richiedente

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

ALLEGATO III

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

AZIENDA USL N° \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

CODICE AZIENDA \_\_\_\_\_ PROPRIETARIO/DETTENTORE \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

DATA PRELIEVO : \_\_\_\_\_

MOTIVO DEL PRELIEVO:

1 Agnelli maschi o arieti	2 Femmine per gruppi di monta	3 Campioni nell'ambito di focolaio di scrapie	4 Animali del campione casuale di verifica	5 Compravendita _____
---------------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------

ACCETTAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

N°	Etichetta barcode	Codice identificativo capo	Codice bolo/microchip (se impiegati)	Data di nascita (MM/AA)	Sesso	Razza	Iscrizione LG Alto valore genetico Gregge commerciale
						Sarda	

IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO

\_\_\_\_\_



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

ALLEGATO IV

**CERTIFICATO INDIVIDUALE DI GENOTIPO**

AZIENDA USL N° \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

CODICE AZIENDA \_\_\_\_\_ PROPRIETARIO/DETTENTORE \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

**IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE**

CODICE IDENTIFICATIVO CAPO  
\_\_\_\_\_

CODICE MICROCHIP/BOLO \_\_\_\_\_

RAZZA \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

DATA PRELIEVO \_\_\_\_\_

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA  
ISTITUTO ZOOTECNICO CASEARIO SPERIMENTALE PER LA SARDEGNA

RAPPORTO DI PROVA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ALLELE 1		
Codoni		
136	154	171

ALLELE 2		
Codoni		
136	154	171

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio \_\_\_\_\_

Timbro e firma del veterinario responsabile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO n. 13  
DEL 07 LUG 2006

VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE					
N	Codice Azienda /Macello	Data			Firma e timbro Veterinario
		Acquisto	Macell.	Morte	
1					
2					
3					
4					
5					

Data rilascio \_\_\_\_\_

Timbro e firma del veterinario responsabile